

Cass. Pen., Sez.6, Sent. 13 giugno 2019 N. 26230.

Agevolazione dell'associazione camorristica-Aggravante ex. art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991

1. "Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 (oggi dall'art. 416-bis.1, cod. pen.), nella forma della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, tale scopo deve costituire l'obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente o del capomafia con quelli dell'organizzazione"

Precedenti conformi:

Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271641;

Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590;

Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300;

Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Rv. 265359

L'Illustre Giudice di legittimità si è espresso, con tale pronuncia, in merito alla questione relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. *d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 (oggi dall'art. 416-bis.1, cod. pen.)* laddove l'agevolazione fornita all'associazione camorristica non risulti come obiettivo diretto della condotta del soggetto agente cui viene contestata la predetta aggravante.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di Appello nella parte in cui veniva riconosciuta agli imputati la circostanza aggravante *de qua* sulla scorta del fatto che la condotta agevolatrice fosse posta in essere nei confronti di un soggetto-vertice (capoclan) della cosca mafiosa. Orbene, in punto di diritto, chiarisce la Corte che il fatto che il "favoreggiamento" riguardi un esponente principale dell'associazione o, comunque, comporti vantaggi indiretti all'organizzazione, non basta – per ciò solo – a contestare l'aggravante di cui l'art.7. La stessa aggravante, in quanto caratterizzata dal profilo del dolo specifico, richiede che "il soggetto abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione o, comunque, abbia fatto propria tale finalità"; la condotta agevolatrice deve, quindi, necessariamente sostanziarsi in atti aventi quale scopo diretto quello di favorire l'attività illecita mafiosa e non in un "mero" vantaggio indiretto, "né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente o del capomafia con quelli dell'organizzazione".

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

RENATO Angelo, nato a Torre Annunziata il 11/10/1959,

MARTIRE Santolo, nato a Boscoreale il 27/04/1966,

avverso la sentenza emessa il 22/01/2018 dalla Corte di appello di Napoli;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia

Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore, avv. Bernardo Brancaccio, per Martire Santolo, che ha chiesto

l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente alla ritenuta circostanza

aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

RITENUTO IN FATTO

1. Angelo Renato e Santolo Martire, per il tramite dei loro difensori, ricorrono per Cassazione, invocando l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2018, che, in parziale accoglimento dell'impugnazione da essi proposta, ha rideterminato le pene loro inflitte dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2011, per il delitto di favoreggiamento personale del latitante Pesacane Giuseppe, aggravato a norma degli artt. 378, comma 2, cod. pen., e 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, nella forma dell'agevolazione dell'associazione camorristica di cui quegli era figura di vertice.

2. La difesa di Renato, con il proprio ricorso, articola due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per avere la Corte proceduto ad una non consentita reformatio in peius, in assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero, in quanto ha determinato la pena nella stessa misura stabilita in primo grado, ma «ha

conteggiato anche la continuazione che era stata esclusa dal primo giudice», erroneamente ritenendo che questi fosse incorso in un mero errore materiale di calcolo.

2.2. Con il secondo, invece, contesta il riconoscimento delle anzidette circostanze aggravanti, ritenendo la sentenza viziata, sul punto, da violazione di legge e carenze motivazionali.

Dagli elementi di prova raccolti in giudizio, infatti, emergerebbe soltanto che Renato avrebbe dato ospitalità a Pesacane, senza però conoscerne la condizione di latitante, poiché altrimenti - si sostiene - avrebbe fatto intestare a quest'ultimo, e non a se stesso, il contratto di comodato dell'abitazione da quegli utilizzata come rifugio.

Per altro verso, si evidenzia che l'ospitalità è stata talmente breve, da non aver potuto determinare un ausilio anche per l'associazione di cui Pesacane era parte.

3. Con un unico motivo di ricorso, invece, la difesa di Martire denuncia la violazione del già ricordato art. 7, rilevando che questi si è limitato ad aiutare Pesacane esclusivamente per ragioni di amicizia, senza compiere altra attività ausiliarie, ed osservando, con corredo di giurisprudenza, che l'ausilio prestato in favore del singolo affiliato, quantunque collocantesi al vertice di un'organizzazione di tipo mafioso, non può tradursi ex se in un'agevolazione dell'intera compagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di Renato è manifestamente infondato.

Nessuna reformatio in peius ha compiuto la Corte e nessun "conteggio" della continuazione, esclusa dal Tribunale, essa ha operato. La sentenza d'appello, infatti, si è limitata ad emendare l'errore materiale in cui è incorsa quella di primo grado: la quale, a fronte di una pena stabilita nel dispositivo in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione (confermata in appello), aveva indicato in motivazione una pena di due anni e sei mesi, tuttavia per un evidente refuso, agevolmente rilevabile dai vari passaggi intermedi ivi pure indicati.

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, sussistendo il denunciato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa

2.1. Tanto dicasi, tuttavia, non già con riferimento all'invocata inconsapevolezza, da parte dell'indagato, della qualità di capoclan del Pesacane e della condizione di latitante di quest'ultimo.

Sul punto, infatti, la motivazione della Corte fa leva sul fatto che essi fossero concittadini, che quella condizione del Pesacane fosse nota a tutti in paese e che, infine, Renato si sia adoperato per procurarsi l'appartamento proprio in concomitanza con l'inizio della latitanza di costui.

La stringente conclusione logica di tali circostanze non può ritenersi neppure scalfita dall'osservazione difensiva per cui, se Renato fosse stato a conoscenza di tale stato del Pesacane, non avrebbe intestato a se stesso ma a costui il contratto dell'abitazione messaggi a disposizione durante la latitanza. La fallacia logica di un tale argomento, infatti, è di solare evidenza, essendo ragionevole, piuttosto, proprio la considerazione opposta: ovvero che, se Renato fosse stato all'oscuro della condizione di latitanza di Pesacane, non avrebbe avuto alcun motivo di far intestare a se stesso, e non al diretto utilizzatore, il contratto per l'uso dell'immobile.

2.2. La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente, invece, nella parte in cui ritiene configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 7, di. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 (oggi dall'art. 416-bis.1, cod. pen., a seguito del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), sub specie della finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa, per il sol fatto che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere a vantaggio di un capo-clan. Sebbene non siano mancate in passato, anche nella giurisprudenza di legittimità, affermazioni in tal senso (una delle quali è richiamata dalla Corte distrettuale in sentenza), si va accreditando come maggioritario l'indirizzo per cui l'aggravante in discorso, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico, richiede che il soggetto abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione o, comunque, abbia fatto propria tale finalità; occorre, cioè, che

questo fine costituisca l'obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente o del capomafia con quelli dell'organizzazione (in questi termini, tra varie altre: Sez. 1, n. 54085 del

15/11/2017, Rv. 271641; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Rv. 265359).

Si tratta, invero, di una lettura più aderente al dato normativo, oltre che coerente, sotto il profilo assiologico, al consistente aumento di pena che la norma prevede ed alla conseguente necessità che esso sia giustificato da un significativo incremento qualitativo dell'offesa criminale.

3. Considerazioni sostanzialmente identiche valgono per il ricorso dell'imputato Martire.

Anche per lui non vi può esser dubbio sulla piena consapevolezza del ruolo criminale e della condizione di latitanza di Pesacane: del resto, le intercettazioni dei loro dialoghi, richiamate in sentenza, rivelano la sua deferenza verso quest'ultimo e la particolare cautela nell'incontrarlo.

Ma, pure nei suoi confronti, l'anzidetta aggravante ad effetto speciale è stata ritenuta sulla base della sola posizione verticistica del soggetto favorito all'interno del sodalizio mafioso.

4. Con riferimento, dunque, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 (oggi dall'art. 416-bis.1, cod. pen.), l'impugnata sentenza dev'essere annullata ed il processo dev'essere rinviato alla Corte d'appello emittente, perché proceda ad un nuovo giudizio, nel rispetto del seguente principio di diritto: "per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 (oggi dall'art. 416-bis.1, cod. pen.), nella forma della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, tale scopo deve costituire l'obiettivo diretto della condotta, non

rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente o del capomafia con quelli dell'organizzazione".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Rigetta i ricorsi nel resto.

Così deciso il 05/03/2019.

Il Consigliere estensore.

Martino Rosati



DE IUSTITIA
RIVISTA GIURIDICA

Il presidente
Anna Petruzzellis